



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

Piazza Castello n. 6

12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - Italy

Telefono: (+39) 0172373026

Fax: (+39) 0172373174

E-Mail: info@comune.monasterolodisavigliano.cn.it

PEC: monasterolodisavigliano@postemailcertificata.it

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE n. 91 DEL 14.05.2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA , PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN AREA TECNICA – MANUTENZIONE, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POS. EC. D1. ANNULLAMENTO D’UFFICIO DETERMINAZIONE N. 90 DEL 08/05/2020. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

Premesso che con determinazione n. 38 del 06.02.2020 veniva indetto Concorso per soli esami, per la copertura di 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato in Area Tecnica – Manutenzione, con il Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, pos. Ec. D1, approvato il relativo avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 19 del 6-3-2020, con scadenza delle domande il giorno 05.04.2020,

Dato atto che ai sensi dell’art. 87, comma d del D.lg. 18/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17.03.2020: convertito in L. 24.04.2020, n.27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29-04-2020: *“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”*

Dato atto che sono pervenute n. 17 (DICIASSETTE) domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti del Servizio Personale;”

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 90 del 08/05/2020 con la quale, a seguito di istruttoria sulle domande presentate venivano dichiarati ammessi n. 16 candidati e si disponeva l'esclusione di n. 1 candidato per vizio sostanziale non sanabile.

Vista l'istanza in autotutela prot. 1939 del 12.05.2020 presentata dal candidato escluso finalizzata ad un riesame della comunicazione di non ammissione

Visti:

- la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 12/2010 , paragrafo “ *Avvio procedure concorsuali, presentazione domande*” , n. 3 “. *L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.*”
- L'art 61 del DPCM 22 febbraio 2013 ai sensi del quale : “1. *L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c -bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche*

Considerato, in forza delle su estese disposizioni, che l'istanza di partecipazione al concorso presentata dal candidato non presenta un vizio sostanziale in quanto proveniente da Posta elettronica Certificata, idonea a considerare identificato l'autore di essa e conseguentemente a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta

Ritenuto pertanto di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., annullando la precedente determinazione n. 90 del 08/05/2020

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» esuccessive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

- le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R.487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
- Il vigente CCNL Funzioni locali 2016-2018

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

- 1) Di annullare ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. la propria precedente Determinazione n. 90 del 08.05.2020
- 2) Di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, N. 17 concorrenti elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
- 4) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso e alla fissazione delle date delle prove prescritte dal bando

Monasterolo di Savigliano, 14.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelo Mario Bacchetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì 14 maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Carmelo Mario Bacchetta
